

RINNOVO E AGGIORNAMENTO
del

PROTOCOLLO DI INTESA

Per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art 7bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, art 8.

TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7 — 00145, C.F. 801434905B1, (di seguito "Regione") in persona del

E

l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia — Piazza Cavour — C.F. 80230130587, in persona del Presidente Avv. Antonino Galletti, nato a Roma il 23 novembre 1970, C.F. GLLNN70S23H501E.

(di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte")

VISTA

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere",
- la legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante: "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, "Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie" ed in particolare l'art. 8, recante: "Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4...) attraverso l'inserimento dell'articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale" alle donne vittime di violenza fisica, sessuale o vittima di atti persecutori, meglio noto come stalking;
- il D.P.R.115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia 2019" e successive modifiche e aggiornamenti;
- la D.G.R. 26 maggio 2020, n. 289 recante "Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale" alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e

maltrattamenti, oltreché di atti persecutori. Approvazione schema Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma e modalità di accesso al Patrocinio legale”;

- la determinazione dirigenziale G10832 del 23 settembre 2020, recante “Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale” Impegno di spesa a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma (cod. cred. 62193) per Euro 100.000, 00 (centomila/00) sul capitolo H41973, programma 04, missione 12, Bilancio Regionale, E.F. 2020 - Euro 50.000, 00 (cinquantamila/00) a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma, capitolo U0000H41973, E.F. 2021”;

CONSIDERATO

- che la Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;
- che con la L.R. 8/2019 è stata individuata la somma di Euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, destinata a fare fronte al sostegno per il patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza fisica, sessuale, economica, o che sono vittime di atti persecutori meglio noto come stalking;
- che il Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma, approvato con la DGR 289/2020, ha previsto all'art.11, la durata fino al 31 dicembre 2021 e la proroga da effettuarsi su accordo tra le parti, con specifico atto;
- che a seguito della rendicontazione da parte dell'Ordine degli Avvocati, è emersa la disponibilità di risorse finanziarie all'uopo destinate e non ancora utilizzate;
- che l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha rallentato il regolare svolgimento dell'attività forense, ivi compresa la assistenza legale prevista dal Protocollo di intesa in oggetto;
- che a seguito della relazione attuativa da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma e agli incontri tra le parti firmatarie del Protocollo di intesa, è emersa la opportunità di procedere con il rinnovo ed integrazione del Protocollo medesimo, che andrebbe in scadenza il 31 dicembre 2021;

RITENUTO

- di assicurare piena attuazione alla L.R. 8/2019, rinnovando il Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine distrettuale con funzioni di coordinamento degli Ordini degli avvocati dei Fori del Lazio, per la gestione del sostegno economico diretto a garantire la possibilità di assistenza legale per le donne che hanno subito violenza;
- di confermare la destinazione delle risorse finanziarie di cui alla Legge Regionale n. 8/2019, non ancora utilizzate, come da rendicontazione trasmessa alla Regione Lazio, e allocate su un apposito fondo presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, per le attività previste dalla legge suddetta, in favore del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori;
- di procedere al rinnovo e aggiornamento del suddetto Protocollo, mirato al sostegno del patrocinio legale alle donne che hanno subito violenza, fisica, sessuale, economica,

psicologica o vittime di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, sia in ambito penale che in ambito civile.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Protocollo, costituisce rinnovo e aggiornamento dello schema approvato con DGR del 26 maggio 2020, n. 289 e con D.D. n. G10832 del 23 settembre 2020 e ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Ordine degli Avvocati di Roma per il proseguimento della gestione del fondo per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, a valere sulle risorse previste dal comma 3, dell'articolo 8 della L.R. 8/2019.

Articolo 2

Risorse Finanziarie

La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 8/2019, quantifica le risorse finanziarie, relative al presente Protocollo di rinnovo e aggiornamento per il sostegno del patrocinio legale a favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori in:

- €80.848,68, rispetto agli impegni assunti con determinazione dirigenziale G10832 del 23 settembre 2020 che costituiscono residui non utilizzati alla data del 31 ottobre 2021 da parte dell'Ordine degli Avvocati per il fondo di cui al successivo articolo 3;
- €50.000,00 quale impegno già assunto per l'esercizio finanziario 2021 (impegno n.1831/21) con la medesima Determinazione G10832, e ulteriori €50.000,00 per l'annualità 2022;

Articolo 3

Requisiti per l'accesso ai benefici del patrocinio legale delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

Per le finalità del presente articolo è confermato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine con funzioni di coordinamento distrettuale, un fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne - senza limiti di età - che hanno subito violenza a vittime di atti persecutori, in possesso di tutti i requisiti generali di seguito specificati:

- Essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e che abbiano subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori, meglio noto come stalking,

- Abbiamo scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritto/a nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo di intesa;
- Non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- Abbiamo un reddito personale non superiore al doppio di quello previsto dalla normativa statale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Articolo 4

Elenco di avvocati e avvocate patrocinanti esperti nel settore della violenza di genere

Le parti concordano sulla costituzione di un Elenco di avvocati e avvocate patrocinanti, specializzati in materia civile o penale (di seguito "Elenco"), aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a costituire l'Elenco, qualora non sia già stato fatto, *entro la fine del mese successivo alla sottoscrizione del presente Protocollo*. Gli Avvocati e le Avvocate inseriti nell'Elenco si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo.

Per poter iscriversi nell'Elenco i professionisti e le professioniste dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver patrocinato cause civili e/o penali, in numero di almeno dieci negli ultimi 3 anni, in materia di difesa delle donne, anche con figli minori, vittime di violenza fisica o psicologica, stalking, molestie e relative implicazioni di carattere civilistico;
- aver acquisito specifica competenza professionale nella materia della violenza nei confronti delle donne, sia essa fisica che psicologica, attestata dalla frequenza di corsi di qualificazione professionale che garantiscano una specifica competenza professionale di settore;
- svolgere la propria attività professionale a supporto dei Centri Antiviolenza o Case Rifugio;

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato su base annuale.

Gli iscritti all'Elenco devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestino di aver preso attenta visione del presente Protocollo e di accettarne tutte le condizioni che li riguardano.

Articolo 5

Modalità di promozione e di pubblicizzazione dell'Elenco

Una efficace informazione presso gli altri Ordini degli Avvocati del Lazio sull'esistenza dell'Elenco e sulla possibilità di iscrizione dei professionisti e delle professioniste che abbiano i requisiti di cui al precedente art.4, è garantita dall'Ordine degli Avvocati di Roma anche attraverso appositi incontri informativi ed affissione di locandine presso i diversi Consigli.

Le parti inoltre concordano che l'Elenco di professioniste e di professionisti, individuato attraverso il concorso di tutti gli Ordini del Lazio, ciascuno per il proprio territorio di riferimento e

con il coordinamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sia portato a conoscenza dei portatori di interesse e pubblicizzato attraverso tutti i sistemi di comunicazione.

In particolare l'Elenco sarà reso accessibile nelle sulla home page dei siti web dei singoli Ordini, nonché nella home page della Regione Lazio: www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita.

Saranno organizzati incontri ed open day specifici per portare a conoscenza dell'iniziativa un vasto pubblico di operatori portatori di interesse, sia pubblici che privati, attivi nel settore delle pari opportunità e della lotta alla violenza di genere (e temi collegati), quali ad esempio, le Associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio, liberi professionisti (psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali, medici e operatori sanitari) ed attraverso ogni ulteriore modalità comunicativa capace di raggiungere la più ampia conoscibilità sull'opportunità di tutela legale, di cui al presente protocollo, offerta alle donne vittime di violenza.

Articolo 6

Modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti e delle iscritte nell'Elenco

Le parti concordano, attraverso il presente Protocollo, che le professioniste e i professionisti dell'Elenco di cui al precedente art. 4 siano oggetto di una attività di aggiornamento professionale costante e che garantisca l'approfondimento sulle modifiche normative che dovessero intervenire sulla violenza di genere.

Le necessità formative e di aggiornamento delle iscritte e degli iscritti all'Elenco, sulla base delle quali organizzare specifici corsi e seminari, saranno individuate attraverso la concertazione tra Regione Lazio, Ordini degli Avvocati dei Fori del Lazio e ricognizione presso i professionisti.

Articolo 7

Obblighi comuni delle Parti

Le Parti si impegnano con il presente Protocollo a garantire una stabile e fattiva collaborazione per l'attuazione delle disposizioni del comma 3, dell'articolo 7 bis della L.r. 4/2014, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 8/2019 e per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 3, come di seguito specificato.

Obbligo comune delle Parti è rappresentato dalla promozione e dalla pubblicizzazione del costituendo Elenco.

Articolo 8

Obblighi dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Per gli scopi del Protocollo, L'Ordine degli Avvocati di Roma provvede e si impegna:

1) A gestire il Fondo, pari ad Euro 80.848,68 alla data del 25 ottobre 2021, per le finalità indicate dal comma 3, dell'articolo 7bis della L.r. 4/2014, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 8/2019.

2) A mantenere un conto corrente bancario dedicato nonché a produrre una contabilità separata da quella ordinaria e propria dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

3) A valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, i requisiti dei professionisti e delle professioniste da iscrivere nell'Elenco di cui al precedente articolo 4.

4) A coordinare, attraverso un gruppo di lavoro composto da un delegato di ciascun Ordine dei Fori del Lazio, le attività di promozione del presente Protocollo con la finalità di darne diffusione nell'ambito territoriale di competenza dei rispettivi Ordini professionali.

Art.9

Commissione di valutazione delle istanze di patrocinio legale

Per la valutazione delle istanze per il patrocinio legale, la Commissione di valutazione è convocata con cadenza mensile, salvo diversa necessità.

La Commissione di valutazione è composta da 5 membri:

- ° 3 Avvocati competenti in materia di violenza di genere, di cui uno, con funzioni di Presidente, appartenente all'Ordine degli Avvocati di Roma e gli altri due appartenenti agli Ordini dei Fori del Lazio;
- ° un componente appartenente all'Avvocatura della Regione Lazio;
- ° un componente appartenente all'area Pari Opportunità della Regione Lazio;

La Commissione svolge la propria attività con l'assistenza di un segretario.

La Commissione effettua, a titolo gratuito, tutti i controlli legali previsti dalla normativa vigente e verifica l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal presente protocollo.

L'Ordine degli Avvocati provvederà:

- a fornire alla Regione Lazio – Direzione Generale – Area pari Opportunità, i dati quantitativi sul numero di richieste esaminate, ammesse a contributo e respinte;
- ad erogare i contributi, a valere sulle risorse del Fondo, a favore dei soggetti beneficiari, dandone comunicazione formale con cadenza quadrimestrale alla Struttura regionale competente;
- ad utilizzare gli interessi ed i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste; gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa;
- a provvedere, nell'ambito della sopradescritta gestione del Fondo, alle attività relative agli eventuali recuperi a carico dei soggetti il cui beneficio sia stato dichiarato decaduto e/o revocato, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, ivi inclusa l'eventuale rateizzazione così come previsto dalla normativa vigente;
- al raccordo con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Lazio per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché all'organizzazione di corsi di qualificazione degli Avvocati e delle

Avvocate ai fini dell'iscrizione e quelli di aggiornamento professionale per gli Avvocati e le Avvocate già iscritti nell'Elenco;

- a fornire alla Regione Lazio una relazione sull'attività svolta, ed a fornire con cadenza quadrimestrale l'informazione sullo stato di erogazione dei contributi di cui al precedente secondo punto;
- a presentare alla Regione Lazio annualmente, secondo quanto stabilito nell'articolo 11 del Protocollo, la relazione sul complesso dell'attività svolta nel corso dell'anno, ivi compresa quella di informazione, divulgazione e formazione, nonché quella sulla gestione delle risorse finanziarie del fondo.

Articolo 10

Obblighi della Regione Lazio

Per gli scopi del Protocollo, la Regione Lazio provvede a:

- trasferire all'Ordine degli Avvocati di Roma, sul conto corrente dedicato, le ulteriori risorse impegnate dalla Regione per il sostegno al patrocinio legale in favore delle donne vittime di violenza in seguito a rendicontazione di quanto ancora nella disponibilità del Fondo;
- promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza dell'Elenco attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, previo coordinamento con gli uffici all'uopo indicati dall'Assessorato competente in materia di Pari Opportunità, dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio e dal Direttore Generale;
- adottare eventuali atti di indirizzo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, comprese le iniziative di comunicazione;
- promuovere l'Elenco dei professionisti e delle professioniste presso le Associazioni che gestiscono centri anti violenza e case rifugio;

Articolo 11

Modalità di rendicontazione

L'Ordine degli Avvocati di Roma, entro il 31 gennaio di ciascun anno di attività, trasmette ai competenti uffici della Regione Lazio la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione sulla gestione delle risorse trasferite.

In particolare, sarà trasmessa:

- Una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento alla selezione, alla creazione e all'aggiornamento dell'Elenco, alle attività di qualificazione eventualmente organizzate ai fini dell'iscrizione dei professionisti e delle professioniste nell'Elenco stesso, ed alla formazione e coordinamento con gli Ordini dei Fori del Lazio;
- La documentazione sulle attività di promozione e divulgazione dell'Elenco;
- Un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, validato dal competente Organo dell'Ordine, con specifica indicazione degli eventuali recuperi in Corso, anche in forma rateizzata;

- Dati numerici delle istanze per l'accesso al sostegno da parte delle donne vittime di violenza, da utilizzarsi per fini statistici e per le attività di programmazione della Regione Lazio.

Articolo 12

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate e fino alla conclusione, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, ivi comprese le attività di rendicontazione.

Fermo restando quanto indicato nel precedente periodo, il Protocollo può essere prorogato su accordo dalle parti, con specifico atto redatto in forma scritta, prima della sopraindicata scadenza.

Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente Protocollo sono apportate con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 13

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi ivi previsti e disciplinati.

Art. 14

Norme regolatrici

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto potrà essere revocato unilateralmente dalla Regione qualora accerti che la gestione delle risorse non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nel Protocollo e nelle successive determinazioni a direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione delle risorse economiche.

Articolo 15

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

Per la Regione Lazio

Per l'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente

Avv. Antonino Galletti